

(N. 2204)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BITOSSÌ, PALUMBO** Giuseppina, **FIORE, NEGRI, SIMONUCCI**
e **BOCCASSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1962

Modifica delle norme concernenti l'età dei figli per i quali è previsto il diritto alla quota di pensione supplementare, nonché l'età degli orfani per i quali è previsto il diritto alla pensione di reversibilità e l'età dei figli dei pensionati ai quali spetta l'assistenza di malattia

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che, secondo le norme di legge vigenti, la pensione è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 18 anni o anche di età superiore purchè inabile al lavoro. È noto inoltre che nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato spetta la pensione di reversibilità ad ogni figlio superstite che al momento della morte del pensionato o assicurato non abbia superato l'età di 18 anni e non eserciti alcuna attività lavorativa.

Di conseguenza al compimento del 18° anno di età degli aventi diritto, al genitore pensionato viene revocata la quota supplementare della pensione indipendentemente dal fatto che il figlio sia ancora a carico, non presti lavoro retribuito e frequenti una scuola media o professionale o l'Università. Anche la pensione di reversibilità viene revocata al compimento del 18° anno di età dell'orfano che ne è titolare indipendentemente dal fatto che egli sia ancora studente e non presti lavoro retribuito.

In questi casi la revoca della pensione coincide con la perdita del diritto all'assistenza di malattia.

Infatti i figli dei pensionati cessano dal diritto a tale assistenza perchè hanno superato i 18 anni di età e gli orfani non più titolari di pensione ne cessano appunto perchè non sono più pensionati (articolo 1 legge 4 agosto 1955, n. 692).

Si pensi, per avere un'idea delle conseguenze di tale provvedimento, alla grave situazione materiale e psicologica in cui viene a trovarsi il pensionato dell'I.N.P.S., a cui di colpo si decurta di un decimo la pensione e si sospende l'assistenza di malattia per il figlio che studia e che a 18 anni magari è più bisognoso di aiuto e sostegno, nonché alle gravi ripercussioni che nella stessa circostanza si hanno sull'avvenire del ragazzo costretto a volte a interrompere gli studi innanzi tempo.

Tanto più poi la revoca della pensione e la perdita del diritto all'assistenza di malattia sembrano ingiustificate in quanto di recente con la legge del 17 ottobre 1961,

n. 1038, è stato stabilito che gli assegni familiari per i figli dei lavoratori debbono essere corrisposti sino al 21° anno di età qualora il figlio a carico, e che non presti lavoro retribuito, frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'Università.

Si tenga inoltre presente che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ha adottato a favore dei figli studenti dei lavoratori un analogo giusto provvedimento amministrativo che prolunga il diritto all'assistenza di malattia sino al compimento degli studi.

È giusto che i figli dei pensionati vengano trattati peggio dei figli dei lavoratori? Per motivi di equità e di giustizia sociale occorre eliminare tale disparità di trattamento e venire incontro alle legittime esigenze dei pensionati che hanno figli a carico che studiano e non prestano attività retribuita, nonché degli orfani di pensionati o di assicurati titolari di pensione di reversibilità che, raggiunto il 18° anno di età, studiano ancora e non lavorano.

Data l'esiguità della spesa derivante dai proposti provvedimenti, si ritiene che essa possa essere posta a carico del F.A.P.A.M.P. (Fondo adeguamento pensioni ed assistenza malattia pensionati), senza ricorrere ad alcun aumento della contribuzione a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il disegno di legge consta di tre articoli.

Con il primo articolo, che si aggiunge all'ultimo comma dell'articolo 12 *sub* 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, si dispone che la quota supplementare di pensione continua a spettare per ogni figlio a carico del pensionato fino al 21° anno qualora il figlio, che non presti lavoro retribuito, frequenti

una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'Università.

Con il secondo articolo, che viene aggiunto all'articolo 13 *sub* 2 della medesima legge fra il primo ed il secondo comma, si stabilisce analogamente che la pensione di reversibilità spetta sino al 21° anno di età o sino al 26° anno per i figli studenti medi o universitari.

Con l'ultimo articolo, che modifica la lettera *b*) dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, si dispone che l'assistenza di malattia spetta ai figli dei pensionati sino al 21° o 26° anno di età se studenti medi o universitari, sempre che il genitore pensionato con il quale convivono e del quale sono a carico, percepisca per essi le quote supplementari di pensione.

Nulla c'è da proporre per gli orfani titolari di pensione in quanto il diritto all'assistenza di malattia è legato automaticamente alla conservazione del diritto alla pensione sino alla nuova età.

Onorevoli colleghi! Nel formulare questa proposta siamo spinti dalla preoccupazione di eliminare una situazione di assurda disparità di trattamento fra i figli dei lavoratori e dei pensionati e animati dal desiderio di consentire ai pensionati di continuare a mantenere agli studi i figli anche dopo il compimento dei 18 anni.

Non è giusto nè umano riservare un trattamento meno favorevole proprio a coloro che, per essere pensionati per vecchiaia e per invalidità, hanno maggiori necessità di aiuto.

Per questi motivi, si auspica che la proposta sia favorevolmente accolta e sollecitamente approvata.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 12 *sub* 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è aggiunto il seguente comma:

« La quota supplementare di pensione di cui al comma precedente spetta fino al 21° anno qualora il figlio a carico, e che non presti lavoro retribuito, frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequenti l'Università ».

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 13 *sub* 2 della stessa legge è aggiunto il seguente comma:

« La pensione di reversibilità spetta fino al 21° anno ai figli superstiti che frequentano una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'Università e sempre che sussistano tutte le altre condizioni fissate per i figli superstiti dal precedente comma ».

Art. 3.

La lettera *b*) dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è così modificata:

« *b*) ai figli celibi e nubili legittimi, legittimati e naturali legalmente riconosciuti, ai figli adottivi, agli affiliati, agli esposti regolarmente affidati ed ai figli nati da precedente matrimonio del coniuge di età minore degli anni 18, o di 21 se frequentino una scuola media o professionale, o di 26 se frequentino l'Università, o anche di età superiore ai 18 anni se inabili al lavoro ».